



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 in data 29-07-2015

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ASD PIEDIMULERA DI PIEDIMULERA.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 nella SEDE COMUNALE, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BOGGIO ALBERTO	SINDACO	X	
MELLONI ANDREA	VICE-SINDACO		X
POZZATO FEDERICA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		2	1

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ALBERTO BOGGIO – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO:

- che il Comune di Anzola d'Ossola è proprietario di un campo sportivo che viene utilizzato dalle società dei comuni limitrofi per attività sportive;
- che la convenzione in essere con la società ASD Team Borromeo Borgomanero Vco con sede in Paruzzaro è in scadenza il prossimo 31 agosto e che le parti non hanno intenzione di rinnovarla;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale di concedere, in comodato d'uso, il campo sportivo comunale ad una nuova società sportiva locale;

VISTA la richiesta presentata in data 18.05.2015 dalla società Piedimulera Calcio con sede in Piedimulera (codice fiscale 83004230039 – partita iva 01432190039) di locazione della struttura per lo svolgimento di pratiche sportive;

DATO ATTO che non vi sono state ulteriori richieste da parte di altre società sportive per l'utilizzo del campo sportivo comunale;

ESAMINATO lo schema di contratto / convenzione per la concessione in comodato d'uso del campo sportivo, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il rapporto contrattuale tra il Comune e la società sportiva affidataria è disciplinato, per quanto non previsto dal contratto stesso, dalle norme del Codice civile in materia di Contratto di comodato;

RITENUTO che sia volontà dell'Amministrazione di concedere, in comodato d'uso a titolo oneroso, l'uso del campo sportivo comunale e dell'annesso spogliatoio, come meglio specificato nella Convenzione /Contratto allegata al presente atto ed a cui si rimanda;

EVIDENZIATO che il soggetto affidatario si impegna alla manutenzione ordinaria dell'immobile comunale, al pagamento di un canone periodico, oltre dell'intestazione e pagamento delle utenze dei servizi (luce, acqua e gas);

RITENUTO di regolare i rapporti tra le parti con apposita convenzione che stabilisca, tra le altre cose, la durata ed il corrispettivo economico della cessione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Settore Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, che sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi dai presenti ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione/contratto di comodato d'uso tra il Comune di Anzola

d'Ossola e la società Piedimulera Calcio con sede in Piedimulera avente ad oggetto la concessione del campo di calcio di proprietà comunale e composta da n. 9 articoli.

2.

3. Di stabilire la durata del contratto di concessione in comodato d'uso a titolo oneroso in anni tre, corrispondenti a n. tre stagioni sportive.

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente.

5. Di trasmettere copia della presente alla società sopra indicata per gli adempimenti di competenza.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n.267/2000., stante l'urgenza di provvedere.

7. Di trasmettere, in elenco, il presente atto ai Capigruppi consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000.

/

CONVENZIONE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Il Comune di Anzola d'Ossola, c.f. 00421660036, in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Alberto Boggio nato in Premosello - Chiovenda il 06.08.1968, di seguito indicato Concedente,

E

La società A.S.D. PIEDIMULERA, c.f. 83004230039/p.iva 01432190039, con sede a Piedimulera, Via Boiti, 1, in persona del sig. Beniamino Tomola nato a Premosello - Chiovenda il 07.02.1960, che dichiara di agire in qualità di presidente, di seguito indicato Concessionario.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – SOGGETTI

Il Comune di Anzola d'Ossola, di seguito anche indicato per brevità "Comune", concede l'uso del campo sportivo comunale per l'espletamento delle attività sportive che la Società Calcistica svolge, nel rispetto dei compiti indicati nel proprio Statuto Costitutivo.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo del campo e dell'impianto sportivo comunale, sito in località Munariola, per lo svolgimento di attività ludico-sportiva.

ART. 3 – DURATA

Il presente accordo è valido per 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione della presente e potrà essere rinnovato alla scadenza con durata da concordarsi.

E' consentito alle parti il recesso anticipato dalla presente Convenzione, con comunicazione scritta di almeno 6 mesi prima della data del recesso stesso.

L'uso del campo sportivo viene concesso in via sperimentale per anni 1 (uno), con rinnovo per i restanti 2 (due) anni, nel caso di soddisfazione da parte del soggetto Concedente.

ART. 4 – CONSEGNE

L'area oggetto del presente contratto è consegnata ed accettata dal Concessionario nelle condizioni di fatto e di diritto di cui si trova, libera da eventuali servitù attive e passive, pubbliche e private ed apparenti che vi gravitano.

Al termine della Convenzione il Concessionario si impegna a restituire il campo e l'impianto sportivo comunale nello stato funzionale all'uso che gli è proprio e, comunque, in buone condizioni.

All'atto del rilascio, il Comune Concedente a mezzo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale redigerà verbale di avvenuta consegna e di buono stato di conservazione e di idoneità all'uso, che verrà sottoscritto anche dal Concessionario per accettazione.

ART. 5 – PRESCRIZIONI

L'area concessa in uso potrà essere ceduta in uso a terzi, solo a titolo gratuito, con il preventivo consenso del Comune concedente.

Il Concessionario si impegna a far stipulare alle associazioni o società sportive a cui verrà dato l'uso, a titolo gratuito, dell'impianto, una polizza di assicurazione per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive, tenendo indenne il concedente da qualsivoglia responsabilità.

E' vietato il subaffitto anche solo parziale del predetto impianto comunale.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'impianto anche a soggetti diversi dal Concessionario per attività occasionali, purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dal Concessionario, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture.

Nel concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, Il Concedente avvertirà, con adeguato anticipo, i responsabili del Concessionario, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.

ART. 6 – MANUTENZIONI

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere all'ordinaria manutenzione del campo e dell'impianto sportivo comunale comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del taglio erba, della pulizia locali docce e servizi igienici, nonché delle riparazioni di eventuali danni accorsi al campo ed all'impianto sportivo stesso.

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, le cui utenze dovranno essere intestate a nome del concessionario;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda.

ART. 7 - PENALITA' – INOSSERVANZE

L'inosservanza da parte del Concessionario, di quanto prescritto nella presente Convenzione, comporterà la decadenza e la risoluzione della stessa con esclusione di ogni formalità legale, entro trenta (30) giorni dalla notifica dell'addebito.

Saranno inoltre addebitate al Concessionario tutte le spese e gli oneri che il Comune si dovesse trovare a corrispondere per l'inosservanza degli obblighi posti a carico dell'Associazione ed indicati nella presente Convenzione.

Il Concessionario risponderà direttamente per danni causati alle persone ed alle cose in ogni modo provocati, nell'esecuzione della presente Convenzione e nella conduzione dell'area e dell'impianto sportivo nel suo complesso. Resta, quindi a suo esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento dovuto a terzi, senza diritto di rivalsa o di compensazione nei confronti del Comune.

Restano comunque salve ed impregiudicate ulteriori sanzioni integrative irrogate dal Comune, con richiesta di eventuale risarcimento, per i danni cagionati al campo ed all'impianto sportivo per incuria, trascuratezza o inosservanza della presente Convenzione.

Art. 8 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

Per l'utilizzo del campo e degli impianti il Concessionario dovrà pagare direttamente le spese per le utenze dell'energia elettrica e del gas, che dovranno essere intestate a nome del Concessionario entro la data della sottoscrizione del presente atto.

Il Concessionario dovrà corrispondere per l'utenza dell'acqua, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, l'importo forfettario annuo di Euro 375,00 (trecentosettantacinque/00).

Il canone annuo di locazione è fissato in euro 1.500,00 (Euromillecinquecento/00), pari a Euro 125,00 (Eurocentoventicinque/00) al mese, da versare, entro il 10 del mese di riferimento sul conto corrente della Tesoreria Comunale: BANCO POPOLARE – AGENZIA DI ORNAVASSO – IBAN IT 64Y050344556000000006666. Nel caso di mancato pagamento del canone di locazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine prestabilito nel presente atto, si verificherà la risoluzione automatica del presente contratto.

In caso in cui il Concessionario effettui, previa autorizzazione del Concedente, lavori migliorativi e di innovazione del campo sportivo e della struttura connessa, potranno essere valutati ai fini della scomputo dal canone di concessione annuale.

E' facoltà del concedente andare a scomputare dal canone di locazione annuo eventuali opere di

miglioria, di manutenzione straordinaria autorizzate, che sono state realizzate dal concessionario, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa quali fatture con quietanza di pagamento o altra idonea documentazione contabile.

In sede di prima applicazione, il Concessionario dovrà versare all'atto della sottoscrizione una caparra penitenziale pari a 2 mensilità di canone di locazione, ossia di importo Euro 250,00 (Euroduecentocinquanta/00).

Art. 9 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente Convenzione sono devolute al giudice del Foro di Verbania.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono poste a totale carico del Concessionario.

Fatto, letto e sottoscritto in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti che dichiarano di accettare quanto contenuto nel presente atto.

Anzola D'Ossola,

Comune di Anzola d'Ossola

Anzola D'Ossola,

A.S.D. PIEDIMULERA

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro di avere preso visione e di approvare le condizioni e le clausole di cui alla presente Convenzione, in particolare quelle di cui agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9.

Anzola D'Ossola,

A.S.D. PIEDIMULERA

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Sindaco
f.to dott. ALBERTO BOGGIO

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 29-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 29-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 04-09-2015

Anzola d'Ossola: 04-09-2015

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-09-2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 04-09-2015

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI